Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Mercoledì, 1° ottobre** — **Numero 228**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 28 settembre corrente anno, ha incaricato l'onorevole avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, di reggere per *interim* il Ministero delle poste e dei telegrafi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305 che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni;

Veduta la legge, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai;

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 716, che reca provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai;

Vedute le norme proposte dal Consiglio d'amministrazione della Cassa predetta nell'adunanza del 4 aprile 1913, intese ad agevolare il passaggio alla Cassa stessa dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione poste in liquidazione in virtù della citata legge 4 aprile 1912, n. 305 o anteriormente a questa;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le norme intese ad agevolare il passaggio alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia dagli operai, dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione, messe in liquidazione in virtù della legge 4 aprile 1912, n. 305, o anteriormente a questa, nel testo annesso al presente decreto, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Norme per il passaggio alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai dei soci delle imprese tontinarie o di ripartizione, messe in liquidazione in virtù della legge 4 aprile 1912, n. 305, o anteriormente a questa.

(Art. 1 legge 22 giugno 1913, n. 716).

Art. 1.

Il trasferimento dalla Cassa mutua italiana cooperativa pensioni di Torino e dalle altre Associazioni tontinarie o imprese di ripartizione - in liquidazione - nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza è ammesso, oltre che per i soci che hanno le condizioni volute per l'inscrizione nei predetti ruoli, anche per le donne appartenenti a famiglia operaia sebbene attendano solo alle faccende domestiche, e per i bambini di qualunque età, purchè i genitori o il tutore abbiano le condizioni per l'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 2.

Gli anni d'inscrizione alla Cassa mutua pensioni di Torino vengono calcolati come altrettanti anni di appartenenza alla Cassa nazionale di previdenza.

La stessa norma vale per i soci operai delle altre Associazioni tontinarie.

Art. 3.

Rimangono fermi i limiti minimi di età fissati dalla legge regolatrice della Cassa nazionale di previdenza per la liquidazione della pensione di vecchiaia, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e per alcune categorie speciali di lavoratori.

Art. 4.

Il socio ha facoltà di scegliere liberamente il ruolo d'inscrizione al momento del passaggio. Per i soci non recedenti i quali non manifesteranno la loro decisione in proposito, si seguirà la seguente norma:

a) i soci che durante il 1912 saranno stati inscritti alla Cassa rimborsi verranno assegnati al ruolo « Contributi riservati ».

b) gli altri soci verranno assegnati al ruolo « Mutualità ».

Art. 5.

La quota di reparto che verrà trasferita alla Cassa nazionale di previdenza, sarà considerata come un versamento unico iniziale, e verrà assegnata sul conto dell'inscritto:

a) in data del 1° gennaio 1913 per coloro che avranno chiesto espressamente il trasferimento prima che sia stato approvato e pubblicato il piano di reparto delle attività patrimoniali della disciolta Associazione;

b) negli altri casi dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il socio aveva facoltà di chiedere il recesso.

Art. 6.

I soci, trasferendosi alla Cassa nazionale di previdenza, devono continuare i versamenti e l'inscrizione fino al compimento degli anni per i quali avevano preso impegno verso la disciolta Associazione.

Art. 7.

Ai soci che compiranno il periodo d'inscrizione per il tempo del loro impegno, e si manterranno in regola con i versamenti, la Cassa nazionale di previdenza assegnerà, registrandolo sul conto individuale, uno speciale premio in ragione di L. 5 per ogni anno di appartenenza alla disciolta Società.

Un premio sarà assegnato anche ai soci che per precedente inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza abbiano ottenuto da questa le quote ordinarie di concorso. Tale premio sarà di L. 2 per ogni anno di contemporanea iscrizione alle due Casse, in aggiunta alle 10 lire annue di quota di concorso già concesse.

Il premio sarà di L. 3 per i fanciulli sino al compimento - già avvenuto o da avvenire - del 12° anno di età.

Art. 8.

Dal giorno del trasferimento i soci avranno diritto alle quote ordinarie di concorso secondo il disposto degli articoli 13 e 14 della legge 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 9.

Agli ex-soci della Cassa mutua di Torino sarà concesso di abbreviare il periodo normale di inscrizione, quando, compiuto il ventennio del loro impegno, si trovino in età per poter liquidare la pensione di vecchiaia.

Le quote speciali di concorso per l'abbreviazione (articoli 14 20 della legge sulla Cassa nazionale di previdenza) saranno accordate a quei soci in corrispondenza agli anni di cui rimarrà in tal modo abbreviato il periodo di inscrizione stabilito per gli inscritti della Cassa nazionale di previdenza in 25 anni.

Le predette norme valgono anche per i soci operai delle altre Associazioni tontinarie.

Art. 10.

Per poter aspirare alla liquidazione anticipata del conto con assegnazione sul Fondo di invalidità, i soci trasferiti dovranno essere rimasti effettivamente inscritti alla Cassa nazionale di previdenza tre anni almeno dal giorno del passaggio e dovranno altresì aver atteso dopo il passaggio stesso ad un lavoro di carattere prevalentemente manuale.

Inoltre la predetta liquidazione non potrà concedersi in nessun caso prima che l'inscritto abbia compiuto il 17° anno di età.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 1097 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6, n. 3 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 che contiene provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1911, n. 856, col quale fu istituita in Messina una Commissione speciale per la ricostituzione dei registri dello stato civile di quel Comune, rimasti distrutti o ridotti illeggibili, in tutto o in parte, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuto che la detta Commissione non ha potuto, nel termine di due anni assegnatole con l'art. 14 del suddetto Nostro decreto, espletare i suoi lavori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ricostituita in Messina la Commissione speciale incaricata di provvedere ai registri dello stato civile di quel Comune, rimasti distrutti o ridotti illeggibili, in tutto od in parte, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Per tutto quanto riguarda la costituzione, i poteri ed il funzionamento della detta Commissione, nonchè le spese relative, si osserveranno le disposizioni del R. decreto 21 luglio 1911, n. 856, salvo quanto è detto negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 21 luglio 1911, n. 856, nel penultimo comma, viene così modificato: « Il vice prefetto o un consigliere della prefettura e il segretario generale del comune di Messina ».

Art. 3.

La Commissione dovrà espletare i suoi lavori nel termine di mesi dieci dalla data del presente decreto.

Il ministro guardasigilli è incaricato di emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **1102** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete nazionali in bronzo (bese) per la Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1909, n. 209, che fissa il tipo e le impronte dei pezzi da una, due e quattro bese;

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete di una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella colonia;

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie);

Visti i Nostri decreti 15 maggio 1910, n. 308; 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. zecca è autorizzata a coniare per la colonia della Somalia italiana:

n. duecentomila monete da una bese;
n. trecentomila monete da due bese;
n. cinquantamila monete da quattro bese;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1909 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

La R. zecca è autorizzata a coniare inoltre per la stessa colonia:

n. trecentomila monete da una rupia;
n. centomila monete da mezza rupia;
n. centomila monete da un quarto di rupia;

con le caratteristiche, le dimensioni e il peso e il titolo stabiliti col Nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, per i pezzi da una rupia, da mezza rupia e da un quarto di rupia.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tali contingenti di monete valgano le norme contenute nei predetti Nostri decreti 28 gennaio 1909, n. 95, e 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà i detti contingenti di monete al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1103 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto l'art. 19 della Raccolta degli atti dell'autorità pubblica anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore nella Colonia eritrea, approvata con nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 845;

Udito il governatore della Colonia;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero 1° dell'art. 19 della Raccolta degli atti sopra citata (esenzioni daziarie) è modificato come segue:

« 1° Effetti, mobili, libri, biancheria, armi, strumenti usati dei viaggiatori e proporzionati alla loro condizione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI — GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1105 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, nella Tripolitania, i tribunali regionali di Sirte, Beni-Ulid, Iefren e Ghadames, con sede nelle località medesime.

Art. 2.

Fino a che non sarà proceduto alla costituzione dei tribunali suddetti, si provvederà secondo le norme, per tali casi, stabilite nell'Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato col R. decreto 20 marzo 1913 n. 289, salvo, per quanto riguarda l'Amministrazione della giustizia penale, il disposto dell'articolo 2 del R. decreto medesimo.

Art. 3.

Le circoscrizioni dei tribunali suddetti e di quelli, già istituiti, di Tripoli e di Misurata sono stabilite, con riferimento alle antiche circoscrizioni amministrative ottomane, come appresso:

1. — Tribunale regionale di Tripoli:

Il Cazà di Tripoli e le Nahie di Zanzur e Menscia; i Cazà di Zavia (e la Nahia dipendente di Sorman), di Agelat, di Zuara, di Azizia, Garian, (con la Nahia dipendente di Assab), Taruna (con le Nahie dipendenti di Rub el Hanaten, Rub el Daraib e Rub Aulad Maref), Nanhaie el Arbaa (con le Nahie dipendenti di Sahel, Ergheat e Alauna) e la Nahia di Tagiura.

2. — Tribunale regionale di Misurata:

Il Cazà di Misurata (con le Nahie dipendenti di Gheran e Zawiet el Mahjub), la Nahia indipendente di Taorga, i Cazà di Homs (con la Nahia del Sahel), di Sliten e di Mesellata o Kussabat (con la Nahia dipendente di Gefara).

3. — Tribunale regionale di Sirte:

Il Cazà di Sirte.

4. — Tribunale regionale di Beni-Ulid.

Il Cazà di Orfella (con le Nahie dipendenti di Nefed, Uadi el Feggik, Scemek, Merdum) e la Nahia di Bungeim.

5. — Tribunale regionale di Jeffren:

I Cazà di Jeffren (con le Nahie dipendenti di Ghalaa, Riaina e Kalaifa), di Fassato (con le Nahie dipendenti di Rosgban, Rahebat e Masgura), di Giosc (con le Nahie dipendenti di Nuail e Sian), di Nalut (con le Nahie dipendenti di Haraba, e Kabao) e le Nahie di Hod (Bir Ganem), Zintan, Misda e Gheriat.

6. — Tribunale regionale di Ghadames:

I Cazà di Ghadames (con la Nahia dipendente di Dorgi) e la Nahia di Sinaum.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1108 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 luglio 1911, n. 824, con il quale venivano prorogate per l'anno scolastico 1911-912 le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, riguardante il personale assistente tecnico e subalterno della R. Università di Messina;

Veduto l'altro Nostro decreto 30 giugno 1912, n. 761, che proroga, limitandone l'estensione, le disposizioni predette;

Considerato che il personale subalterno presta regolarmente servizio presso l'Università suddetta nella quale funzionano presentemente due Facoltà e quindi non occorrono disposizioni speciali, dovendosi ad esso applicare le norme generali;

Considerato che parecchi appartenenti al personale assistente e tecnico di quell'Ateneo, sono stati comandati presso altre Università, ove prestano servizio, e altri, pur essendo rimasti in Messina, prestano presso l'Università di questa città utile ed effettivo servizio nel riordinamento del materiale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato, per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni riguardanti il personale assistente e tecnico della R. Università di Messina, contenute nell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, già prorogate per gli anni scolastici 1910-911, 1911-912 e 1912-1913 sono ancora prorogate per l'anno scolastico 1913-1914, anche nei riguardi del personale non comandato.

Art. 2.

Al personale subalterno della predetta Università si applicano integralmente le norme contenute nel regolamento 20 agosto 1909, n. 687.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1109 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la piazza marittima di Venezia una scuola di aviazione marina, la quale avrà per iscopo l'addestramento degli allievi piloti (ufficiali e militari del corpo Reale equipaggi) nella condotta di apparecchi di aviazione della R. marina, e le esperienze di impiego degli apparecchi stessi.

Art. 2.

La scuola, di cui al precedente articolo, dipenderà dal comando in capo del dipartimento marittimo, e sarà diretta da un ufficiale di vascello.

Il personale militare addetto alla scuola stessa sarà amministrato dal comando del locale deposito corpo Reale equipaggi.

Art. 3.

All'acquisto, costruzione, approntamenti e riparazione degli apparecchi della scuola, nonchè agli studi e alle esperienze per apparecchi nuovi, provvederanno le direzioni delle costruzioni navali appositamente designate dal Ministero, con i fondi ordinari e straordinari assegnati ai servizi di aviazione.

Eguali norme si seguiranno per gli apparecchi di aviazione destinati alle RR. navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1111 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia eritrea;

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. decreto 13 giugno 1912, n. 721, che approva modificazioni e aggiunte al detto statuto;

Veduto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 892, che approva le norme pel funzionamento di una succursale della Banca d'Italia a Tripoli;

Veduto il verbale dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti della Banca d'Italia tenuta in Roma il 29 marzo 1913 circa la istituzione di una filiale nella Colonia eritrea sotto forma di succursale con norme analoghe a quelle già approvate per la Tripolitania;

Sentito il governatore della Colonia eritrea;

Sentito il parere del Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Banca d'Italia ha facoltà di applicare alla filiale dell'Eritrea, con provvedimenti da concordarsi dal ministro del tesoro insieme al ministro delle colonie, norme analoghe a quelle approvate per la Tripolitania col R. decreto 25 luglio 1912, n. 892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 1112

Regio Decreto 25 agosto1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, è riconosciuta come ente morale la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana », con sede in Milano, e ne è approvato lo statuto.

N. 1113

Regio Decreto 25 agosto1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro della pubblica istruzione, è riconosciuta come ente morale la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica sanremese », con sede in San Remo, e ne è approvato lo statuto.

N. 1114

Regio Decreto 8 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Migliarino di applicare nel 1913 la tassa sul bestiame in eccedenza parziale, giusta le deliberazioni consiliari 14 novembre e 19 dicembre 1912.

N. 1115

Regio Decreto 8 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Romagnano al Monte di applicare nel 1913 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare 26 settembre 1912.

N. 1116

Regio Decreto 8 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Scansano di applicare nel 1913 la tassa sul bestiame in eccedenza parziale dai limiti massimi normali ed in base alla tariffa deliberata nell'adunanza 12 luglio 1913.

N. 1117

Regio Decreto 8 settembre 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Serre di applicare nel 1913 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare del 14 marzo 1913.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 settembre 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Atripalda (Avellino).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Altripalda.

Siffatta proroga è indispensabile per assicurare gli utili effetti della gestiona straordinaria, dovendosi, durante la medesima, stabilire le condizioni per l'assetto della finanza, rivedere le contabilità e definire le vertenze, nelle quali è interessata l'amministrazione comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Atripalda, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Atripalda è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Giugliano in Campania (Napoli).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania.

Siffatta proroga è indispensabile, occorrendo, durante la gestione straordinaria, promuovere il miglioramento dei pubblici servizi, disciplinando la somministrazione dei medicinali ai poveri, e compiere gli atti intesi a conseguire la sistemazione della finanza, mediante anche la dimissione delle passività e la riscossione dei crediti del Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Giugliano in Campania è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 15 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ELEZIONI GENERALI POLITICHE 1913

TRASPORTO DEGLI ELETTORI POLITICI

VIAGGI SULLE FERROVIE

Concessione speciale 11

Elettori politici

1. Oggetto. — La concessione è accordata, per viaggi di andata e ritorno in 1ª, 2ª o 3ª classe, agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello in cui sono iscritti, quando si recano al proprio collegio elettorale per l'elezione del deputato al Parlamento.

2. Limiti. — La riduzione è concessa per un solo viaggio di andata e ritorno per ciascuna votazione.

Occorrendo la votazione di ballottaggio, gli elettori hanno facoltà:

a) di trattenersi nel collegio elettorale dopo la votazione di primo scrutinio e di eseguire poi il viaggio di ritorno nel giorno della votazione di ballottaggio o nei cinque giorni successivi (art. 4);

b) di restituirsi in residenza dopo la votazione di primo scrutinio; salvo poi a rifare, volendo, l'intero viaggio di andata e ritorno per intervenire al ballottaggio.

Il viaggio a prezzo ridotto per intervenire alla votazione di ballottaggio può essere effettuato anche dagli elettori che non abbiano preso parte alla votazione di primo scrutinio.

3. Prezzi. — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono i seguenti: 1ª classe L. 0.03243 — 2ª classe L. 0.02335 — 3ª classe L. 0.01621; si accordano soltanto pei viaggi fra le stazioni dei suddetti Comuni - o più prossime ai medesimi se ivi non esiste stazione - e si debbono pagare in partenza nell'andata anche pel viaggio di ritorno (1).

(1) I prezzi calcolati con le suddette basi, e arrotondati ai cinque centesimi superiori debbono essere aumentati del 6 per mille per effetto della legge 19 giugno 1913, n. 641.

4. Termini di tempo. — I viaggi debbono aver luogo:

l'andata, *nei cinque giorni* che precedono la votazione
il ritorno, *nei cinque giorni* che seguono la votazione
} oltre che nel giorno stesso della votazione.

Gli elettori debbono regolare la partenza e le fermate, nel viaggio di andata, in modo da giungere a destinazione **in tempo per la votazione,** cioè prima **delle ore sedici del giorno di questa.** Chi nell'andata viene trovato in viaggio, o giunge a destino, oltre i termini suddetti, perde il diritto alla concessione, e deve pagare la differenza fra il biglietto a tariffa ridotta e quello a tariffa ordinaria di sola andata. Se l'irregolarità ha luogo nel ritorno, la regolarizzazione si effettua pel solo viaggio di ritorno.

5. Identificazione personale e modalità di viaggio. — A domanda del personale ferroviario, devesi esibire il biglietto di andata e ritorno, nonchè il certificato d'inscrizione elettorale.

Il biglietto non è valido pel ritorno se non vi è stato apposto, dalla sezione elettorale, il bollo del Comune in cui ha luogo l'elezione, come prova dell'avvenuto intervento alla votazione. In tal caso il biglietto viene ritirato, ed il viaggiatore è tenuto a pagare l'importo a tariffa intera delle due corse di andata e ritorno, sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata.

L'elettore che abbia preso parte alla votazione di ballottaggio deve comprovarlo, nel viaggio di ritorno, producendo il certificato d'inscrizione munito della seguente annotazione del presidente della sezione elettorale, con data, firma e bollo: *il titolare ha preso parte alla votazione di ballottaggio li* . . . . .

6. Elettori dimoranti all'estero. — Per gli elettori dimoranti all'estero, tien luogo della richiesta un certificato di residenza all'estero, rilasciato dai competenti uffici diplomatici o consolari.

(Allegato 1).

Su carta verde

MATRICE

—

Elettori politici

—

Registro N. . . . .

—

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

RICHIESTA N. . . . .

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

da . . . .

a . . . .

del sig. . . . .

. . . .

elettore politico . . . .

(2) . . . . *li* . . . .*19* . . .

Il sindaco

. . . .

CONCESSIONE SPECIALE II

(*Tariffa militare*)

Elettori politici

Provincia di . . . . **Comune di** . . . .

RICHIESTA N. . . . .

Viaggio di andata e ritorno

dalla stazione di . . . . } *via* . . . .
alla stazione di . . . . }

in classe (1) . . . .

del signor . . . .

elettore politico. . . . .

Dichiaro che il titolare della presente ha residenza abituale in questo Comune, ed è munito del certificato elettorale N. . . . . *del Comune di* . . . . *per la votazione che avrà luogo il* . . . .

Bollo del Comune

(2) . . . . *li* . . . .*19* . .

IL SINDACO

. . . .

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. . .

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

3. Il biglietto, che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta, vale per l'andata e per il ritorno, *ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto bollare dalla stazione, senza di che non ha validità.*

(1) Indicazione da inscriversi dall'elettore.
(2) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

N. B. — Questa richiesta è valida anche pel viaggio a prezzo ridotto sui piroscafi delle linee di cui nelle istruzioni che precedono.

ESTRATTO

delle disposizioni generali comuni
a tutte le concessioni speciali

I. **Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.** — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati alle stazioni, in tempo utile, i documenti, a stampa del preciso modello stabilito per ogni singola concessione (**allegato I**) debitamente riempiti a mano. La presentazione di tali documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

Per le concessioni con pagamento contemporaneo obbligatorio dell'andata e del ritorno (I, II, III, IV e V) si rilasciano biglietti di andata-ritorno, i quali debbono, all'inizio del viaggio di ritorno esser fatti bollare dalla biglietteria, senza di che non hanno validità

Pei viaggi di andata e ritorno, devesi far uso di un solo documento.

Le richieste non completate, o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come mittente o di partenza, non sono valevoli.

Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capi stazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal Capo stazione.

Fra detti casi è da annoverarsi, pel trasporto dei viaggiatori, quello di richieste indicanti, come punto di partenza o di arrivo, una località non servita dalla ferrovia, od una stazione non ammessa al servizio cumulativo, od una stazione nella quale non faccia fermata il treno scelto per la partenza, oppure una fermata non ammessa al rilascio dei biglietti a prezzo ridotto. In tal caso la stazione, cui la richiesta è presentata, può ugualmente rilasciare i biglietti: e se la stazione errata è quella d'arrivo, il rilascio può aver luogo per quell'altra che sarà indicata dal viaggiatore.

II. **Documenti giustificativi.** — I viaggiatori debbono, a richiesta, giustificare di aver titolo al ribasso, esibendo i documenti di identità personale, o gli altri equivalenti, prescritti dalle singole concessioni.

III. **Prezzo minimo.** — Il prezzo minimo di ogni biglietto (individuale o collettivo) è di L. 0.55, pei viaggi a tariffa differenziale *C* e per quelli in base alla concessione speciale *B*) (tariffa militare senza bollo) e di L. 0,60 in tutti gli altri casi.

Nelle concessioni per comitive (art. VI) il prezzo minimo suddetto è sostituito da quello minimo per viaggio, stabilito delle concessioni stesse.

IV. **Termini di tempo pei trasporti, e validità delle richieste.**

a) *Viaggiatori.* — Per le concessioni con pagamento contemporaneo obbligatorio dell'andata e del ritorno (I, II, III, IV e V) i periodi per l'effettuazione dei viaggi sono stabiliti dalle disposizioni particolari di ogni singola concessione, ed i viaggi debbono essere iniziati prima della scadenza dei periodi stessi, cioè prima della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

Per le altre concessioni i viaggi debbono essere iniziati entro due mesi dal giorno di rilascio delle richieste.

Le richieste sono quindi accettate fino all'ultima ora del periodo di validità, ed i viaggi iniziati in tempo possono essere compiuti, ferma la facoltà delle fermate regolamentari.

Pei viaggi di andata degli elettori politici veggasi l'art. 4 della concessione II.

V. **Treni di viaggio.** — I biglietti possono essere rilasciati per uno qualsiasi dei treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite.

Essi valgono per iniziare il viaggio soltanto col treno pel quale sono distribuiti.

La prosecuzione del viaggio dopo una fermata può aver luogo - entro i limiti di tempo ammessi per le fermate, giusta l'art. 9 - con tutti i treni indicati negli orari ufficiali, salve sempre le esclusioni da questi ultimi stabilite.

1. I biglietti rilasciati dalle agenzie ferroviarie e dalle biglietterie a distribuzione permanente valgono per partire con qualsiasi treno del giorno di distribuzione.

2. Pei viaggiatori fruenti della concessione *B*) valgono, circa i treni utilizzabili, disposizioni speciali.

VII. **Via da percorrersi.** — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, ovvero per quella fra le vie *facoltative* o le *deviazioni* ammesse che fosse indicata sulla richiesta o sullo scontrino.

Le « vie facoltative » sono concesse senza pagamento del relativo maggior percorso; invece nei casi di « deviazioni » il prezzo dei biglietti è stabilito in base alla distanza corrispondente al percorso effettivo.

Le « vie facoltative » e le « deviazioni » possono esser chieste anche nel corso del viaggio, ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve. In tal caso, per le « vie facoltative » le stazioni apporranno una semplice annotazione sul biglietto, e per le « deviazioni » riscuoteranno il prezzo ridotto pel maggior percorso considerato isolatamente, col minimo di L. 0.55 per ogni biglietto (individuale o collettivo), pei viaggi in base alla tariffa differenziale *C*) e per quelli in base alla concessione speciale *B*) (tariffa militare senza bollo) e di L. 0,60 in tutti gli altri casi, oltre al diritto fisso.

VIII. **Cambio di classe.** — Pel passaggio da una classe ad altra superiore, purchè spettante al viaggiatore, è dovuta la differenza fra i prezzi *a tariffa ridotta* delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio, col minimo di L. 0.55 per ogni biglietto di supplemento (individuale o collettivo), pei viaggi a tariffa differenziale *C*) e per quelli in base alla concessione speciale *B*) (tariffa militare senza bollo) e di L. 0,60 in tutti gli altri casi.

I passaggi debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e non mai di andata e ritorno, e sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, sì iniziale, che intermedio o finale.

Pel computo della suddetta differenza di prezzi, la distanza per la quale è richiesto il cambio si considera isolatamente, anche se la tariffa dovuta è quella differenziale.

IX. **Fermate intermedie.** — I viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso indicato sul biglietto:

una volta, nei viaggi di oltre 200 e fino a 500 chilometri,

due volte, nei viaggi di oltre 500 chilometri.

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte che segna la fine del giorno successivo a quello dell'arrivo nella stazione di fermata, e quando non sia chiesta e stabilita preventivamente a partenza, deve essere autorizzata dal Capo della stazione stessa di fermata, mercè apposito visto sul biglietto, da esibirsi poi nuovamente all'atto della ripresa del viaggio, per l'occorrente bollatura.

1. — La ripresa del viaggio può aver luogo da una stazione dell'itinerario successiva a quella di fermata, previo avviso al Capo di quest'ultima stazione o di quella di ripresa del viaggio, perchè ne faccia annotazione sul biglietto. Nelle località servite da due o più stazioni la ripresa del viaggio può senz'altro aver luogo da una qualunque di esse.

2. — Indipendentemente dalle fermate regolamentari, il viaggiatore può fermarsi in una stazione precedente quella cui è diretto quando quivi non fermi il treno col quale viaggia; ma ha l'obbligo di proseguire col primo treno utile.

X. **Posti speciali.** — L'occupazione dei posti con letto nelle vetture dei treni ordinari (esclusi quindi quelli di lusso) è riservata ai portatori di biglietti di 1ª classe, verso pagamento delle sovratasse stabilite pei viaggiatori ordinari, ai quali è in ogni caso riservata la precedenza.

XI. **Servizi cumulativi.** — Il servizio cumulativo è ammesso, ma

col computo separato delle distanze, con le Amministrazioni minori e le linee secondarie a contatto con la rete dello Stato entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore.

Pei trasporti fra Amministrazioni non collegate da servizio cumulativo debbonsi usare separati documenti per il percorso di ogni Amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente a ciascuna di esse.

Pei trasporti da e per le linee — della Rete dello Stato — esercitate a servizio economico, valgono norme speciali. (*)

XII. — **Condizioni comuni coi trasporti ordinari.**

a) *Norme di trasporto.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone, di animali e di cose sono estensibili ai trasporti favoriti dalle concessioni speciali, in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni generali e da quelle particolari di ogni singola concessione.

XIV. **Prescrizioni e responsabilità pel rilascio dei documenti di riduzione.** — I documenti per fruire delle concessioni speciali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute, ed è soggetto alla responsabilità penale di cui nel successivo articolo XVII; è inoltre tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria della differenza fra il prezzo ridotto e quello a tariffa intera *generale*, e delle penalità dovutele, nel caso in cui si tratti di persone o di cose non aventi titolo alla riduzione, e quando non sia stato possibile di ottenere il pagamento delle differenze e penalità medesime da parte di chi si è servito dei documenti indebitamente rilasciati.

XV. **Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di riduzione.** — I documenti per fruire delle concessioni speciali, e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto, non sono trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle concessioni speciali; nè adoperati da persone che non ne siano i veri titolari, o che comunque non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto o per far eseguire, pure con riduzione, qualsiasi trasporto previsto dalle concessioni stesse.

Chi si serve illecitamente dei documenti o dei biglietti di cui sopra, incorre nelle penalità di cui nel successivo articolo XVII.

XVI. **Irregolarità di viaggio e relative sovratasse.** — Chi è trovato lungo il viaggio in classe superiore a quella del biglietto, deve pagare la differenza fra i prezzi *a tariffa intera* delle due classi per il percorso irregolarmente effettuato, più una sovratassa eguale alla differenza stessa.

Chi è trovato lungo il viaggio su linea diversa da quella per la quale il biglietto è valevole, deve pagare l'importo *a tariffa intera* pel percorso fatto irregolarmente.

Chi oltrepassa la destinazione del biglietto avendone dato preavviso al personale del treno, deve pagare l'importo *a tariffa intera* pel percorso ulteriore; oltre questo importo sarà dovuta una sovra-

(*) *Elenco* **delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo colla rete dello Stato per i viaggi a tariffa ridotta degli elettori politici:**

Amministrazioni esercenti	Linee ammesse al servizio cumulativo
Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo	**Varese-Porto Ceresio** **Roma-Ronciglione-Viterbo**
Società per le ferrovie secondarie romane (1)	**Roma-Albano-Nettuno**
Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane	**Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villa Santina** **Cividale-Udine-Portogruaro** **San Giorgio di Nogaro-Cervignano** **Conegliano-Vittorio** **Thiene-Rocchette** **Torrebelvicino-Schio-Arsiero** **Ferrara-Copparo** **Ferrara-Cento-Persiceto** **Parma-Suzzara** **Bologna-Portomaggiore-Massalombarda** **Arezzo-Pratovecchio-Stia**
Società anonima esercente le ferrovie Nord-Milano	**Monza-Molteno e diramazione** **Renate Veduggio-Romanò fornaci**
Società anonima della strada ferrata di Biella	**Santhià-Biella**
Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina	**Sondrio-Tirano**
Società anonima ferrovia Vallesessera	**Grignasco-Coggiola**
Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana	**Bergamo-San Giovanni Bianco**
Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia	**Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla-Bagnolo in Piano-Carpi**
Consorzio delle cooperative di lavoro per la ferrovia Reggio Emilia-Ciano	**Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione** **Barco-Montecchio Emilia**
Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara	**Suzzara-Ferrara**
Società nazionale di ferrovie e tramvie	**Brescia-Iseo** **Rovato-Iseo-Edolo e diramazione** **Bornato-Paderno**
Società anonima « Unione industriale » esercente la linea Lucca-Aulla	**Lucca-Bagni di Lucca** **Bagni di Lucca-Aulla** (2)
Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate	**Cancello-Benevento** (3)
Società anonima delle ferrovie salentine	**Francavilla-Lecce e diramazione Novoli-Nardò Centrale** **Nardò-Tricase-Maglie**

(1) Ammessa in via eccezionale per le elezioni del 1913.

(2) Aperta all'esercizio pei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monte dei Bianchi-Isolano Monzone.

(3) Aperta all'esercizio pel tronco Cancello-San Martino Valle Caudina.

N.B. — Le linee Brescia-Iseo, Lucca-Bagni di Lucca, Francavilla Fontana-Lecce e diramazione Novoli-Nardò Centrale, nei riguardi dei viaggi degli elettori politici sono da considerarsi linee dello Stato.

tassa eguale al medesimo, se il detto preavviso non sia stato dato.

Chi è trovato, in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, col solo biglietto a prezzo ridotto senza i documenti che ne giustifichino il possesso (art. II) deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa intera, più una sovratassa eguale alla differenza stessa; a meno che possa altrimenti provare di aver titolo alla riduzione.

XVII. **Abusi e relative penalità.** — Ogni abuso o tentativo di abuso (art. XIV o XV) verrà senz'altro denunziato all'Autorità giudiziaria per i procedimenti di legge contro i responsabili, agli effetti del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate (art. 56 e 65) e del Codice penale; e ciò indipendentemente dal pagamento, da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso, della differenza fra il prezzo ridotto già pagato o che si fosse tentato di pagare indebitamente, e quello a tariffa *intera*, od a tariffa *generale* per tutto il percorso, più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità.

Nei casi di documenti o biglietti alterati o falsificati è dovuto il pagamento a tariffa intera *generale* per tutto il percorso, più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

Ogni abuso o tentativo di abuso potrà inoltre avere per conseguenza la sospensione temporanea del ribasso.

In tutti i casi di *abusi* o *tentativi di abusi* deve essere redatto verbale di contravvenzione.

XIX. **Documenti smarriti.** — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione, il titolare deve tosto informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni, e, se si tratta di libretti, anche le autorità che li hanno rilasciati, le quali ne daranno del pari avviso all'Amministrazione ferroviaria. Altrettanto deve esser fatto pei libretti ritrovati.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

XX. **Reclami.** — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione, alla stazione mittente o di partenza, dei documenti prescritti, o per la loro irregolare compilazione.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indirizzarsi all'Amministrazione alla quale fu pagato il trasporto) debbono essere corredati dai biglietti o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento, e da quegli altri documenti che fossero richiesti dall'Amministrazione ferroviaria.

A tal uopo le stazioni, su domanda dei viaggiatori, permetteranno loro di conservare i biglietti, o preferibilmente rilascieranno dichiarazioni di averli ritirati.

Trasporti in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato

Concessione speciale V

Viaggi degli elettori politici

1. Pei viaggi degli elettori politici aventi residenza abituale in comune diverso da quello del loro domicilio politico, si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato (*A*) - già stabiliti per relazione e per classe - quando si recano nella località del proprio Collegio elettorale, per l'elezione del deputato al Parlamento.

Però, dovendo gli elettori pagare a partenza il viaggio di andata e quello di ritorno, i prezzi suddetti dovranno essere raddoppiati.

2. Gli elettori possono viaggiare ai prezzi ridotti di cui sopra sulle linee della Navigazione dello Stato nei dieci giorni che precedono la votazione per andare al collegio e nei dieci giorni che la seguono per ritornare.

La riduzione è concessa per un solo viaggio di andata e ritorno per ogni votazione.

3. Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti gli elettori sono tenuti ad osservare le seguenti formalità:

a) nell'andata, devono comprovare la loro qualità di elettore mediante la presentazione all'agenzia del porto di partenza del certificato municipale d'iscrizione nelle liste elettorali politiche e di una richiesta, conforme al modello stabilito pei loro viaggi in ferrovia;

b) nel ritorno, essi devono comprovare, come sopra, la loro qualità e presentare all'agenzia del porto di partenza il biglietto di ritorno colla certificazione dell'intervento alla votazione, la quale certificazione sarà fatta dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore, coll'apposizione del bollo del comune in cui ha luogo l'elezione.

Mancando tale vidimazione, il biglietto non sarà valido pel ritorno.

Esso verrà pertanto ritirato ed il viaggiatore dovrà pagare l'importo a tariffa intera delle due corse di andata e ritorno, sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata.

4. Tanto il viaggio di andata che quello di ritorno devono aver luogo fra gli stessi due scali e nella stessa classe, con facoltà però all'elettore di fare le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari.

6. È fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, cioè prima delle ore 16 del giorno della votazione.

7. Qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono nel frattempo trattenersi nel collegio elettorale ed intraprendere poi il viaggio di ritorno entro i dieci giorni successivi alla votazione di ballottaggio.

In questo caso gli elettori devono produrre il certificato d'iscrizione munito della seguente dichiarazione, del presidente della sezione elettorale, con data, firma e bollo: « Il titolare prese parte alla votazione di ballottaggio, li . . . . ».

8. Ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione, l'elettore è tenuto a presentare anche i documenti che servono a giustificare l'ottenuta riduzione, cioè il certificato d'iscrizione elettorale.

9. Chi non intraprende il viaggio di andata in tempo utile, perde ogni diritto a fruire della tariffa ridotta per il viaggio di ritorno anche se quest'ultimo ha luogo nel termine prescritto. Parimente, chi non intraprende il viaggio di ritorno in tempo opportuno, devè provvedersi di biglietto a tariffa ordinaria, senza che gli sia tenuto conto dell'importo che pel viaggio stesso ha già pagato nell'andata

Allegato A.

PREZZI DI PASSAGGIO

per viaggi di corsa semplice, degli elettori politici.

Linee	DA	A	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	O VICEVERSA				
A	Civitavecchia	Golfo Aranci	7,55	5,10	2,60
»	Civitavecchia	Terranova	7,90	5,30	2,70
»	Golfo Aranci	Terranova	0,60	0,40	0,20
B	Golfo Aranci	Maddalena	1,85	1,25	0,60
A-B	Civitavecchia	Maddalena	9,10	6,10	3,10
C	Napoli	Palermo	10,25	6,90	3,50

Ai suddetti prezzi, raddoppiati, vanno aggiunti cent. 15 per tassa e sopratassa di bollo e spese di stampa.

PROSPETTO
indicante le vie facoltative e le deviazioni ammesse

VIE FACOLTATIVE.
(Il prezzo dei biglietti è stabilito sull'itinerario corrispondente alla via più breve).

PERCORSI da (1) o viceversa	PERCORSI a (1) o viceversa	Via più breve	Vie facoltative
Alessandria	Milano Centrale	Mortara	Voghera-Pavia
Alessandria	Savona	San Giuseppe di Cairo	Sampierdarena
Arona	Torino	Borgomanero	Novara
Asti	Sampierdarena	Acqui	Alessandria-Novi Ligure
Bergamo (2)	Milano Centrale	Usmate-Carnate	Treviglio
Bra	Sampierdarena	Acqui	Savona
Bra	Torino P. N.	Sanfrè	Cavallermaggiore
Brindisi	Napoli (3)	Metaponto	Foggia
Cancello	Nocera Inferiore	Codola	Napoli
Caserta	Brindisi	Foggia	Metaponto
Cavallermaggiore	Milano Centrale	Castagnole-Asti-Mortara	Torino-Novara
Cuneo	Roma Termini	Bastia-Savona-Genova-Pisa	Torino-Alessandria-Genova-Pisa o Torino-Piacenza-Parma-Sarzana o Torino-Piacenza-Bologna-Firenze
Firenze S. M. N.	Roma Termini	Arezzo-Chiusi-Orte	Terontola-Foligno-Orte.
Id.	Chiusi	Arezzo	Empoli-Siena.
Foggia	Roma Termini	Caserta	Pescara-Sulmona.
Lecce	Id.	Foggia-Caserta	Brindisi-Metaponto-Codola (o Napoli) o Foggia-Pescara-Sulmona
Milano Centrale	Firenze S. M. N. (4)	Bologna-Pistoia	Faenza-Marradi.
Id.	Roma Termini	Parma-Sarzana	Genova-Pisa *o* Bologna-Firenze *o* Bologna-Falconara Marittima (5).
Id.	Salerno	Bologna-Termoli-Benevento	Parma-Sarzana-Roma *o* Genova-Pisa-Roma *o* Bologna-Firenze-Roma.
Id.	Sarzana	Parma	Genova.
Novara	Piacenza	Mortara	Milano-Lodi.
Parma	Roma Termini	Sarzana	Bologna-Firenze.
Saluzzo	Id.	Cavallermaggiore-Acqui-Genova-Pisa	Torino-Alessandria-Genova-Pisa *o* Torino-Piac.-Parma-Sarzana *o* Torino-Piacenza-Bologna-Firenze.
Torino P. N.	Id.	Genova-Pisa	Piacenza-Parma-Sarzana *o* Piacenza-Bologna-Firenze.
Venezia (6)	Firenze (6)	Bologna-Pistoia	Faenza-Marradi.

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività o la deviazione vale:

a) da una stazione all'altra;

b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;

c) da oltre per oltre o viceversa.

(2) Soltanto pei viaggi da Bergamo loco in destinazione di Milano ed oltre o viceversa.

(3) Soltanto pei viaggi da Brindisi ed oltre in destinazione di Napoli loco o viceversa.

(4) Soltanto pei viaggi da Milano Centrale ed oltre per Firenze loco o viceversa.

(5) Soltanto pei viaggi da Milano Centrale ed oltre per Roma loco o viceversa.

(6) Soltanto pei viaggi da Venezia loco in destinazione di Firenze loco o viceversa.

DEVIAZIONI.

(Il prezzo dei biglietti è stabilito per la distanza computata sul percorso effettivo).

PERCORSI Da . . . . . (1)	a . . . . . (1) o viceversa	Via più breve	Deviazione	Chilometri di maggior percorso
Airasca	Sampierdarena	Cavallermaggiore-Acqui	Torino-Alessandria.	8
Albacina	Porto Civitanova	Macerata	Ancona.	19
Ancona	Roma Termini	Foligno	Castellammare Adriatico.	91
Id.	Salerno	Termoli-Campobasso	Foggia-Napoli.	88
Id.	Sibari	Potenza	Foggia-Bari.	54
Aquila	Falconara Maritt.	Terni	Castellammare Adriatico.	5
Arona	Roma Termini	Oleggio-Alessandria-Pisa	Milano-Bologna-Firenze.	52
Bassano	Padova	Cittadella-Camposampiero	Castelfranco-Venezia-Marano	50
Benevento	Termoli	Campobasso	Foggia.	17
Bergamo (2)	Parma	Rovato-Piadena	Milano-Lodi.	35
Bicocca	Termini Imerese	Santa Caterina Xirbi	Messina Centrale.	100
Bologna	Caserta	Castellammare A.-Isernia	Firenze-Roma.	26
Id.	Orte	Faenza-Dicomano	Pistoia-Firenze. o Falconara Marittima.	3 37
Id.	Pontassieve	Faenza-Dicomano	Pistoia-Firenze.	4
Id.	Salerno	Termoli-Campobasso	Firenze-Roma.	44
Borgo S. Lorenzo	Pontassieve	Dicomano	Firenze.	23
Brescia	Modena	Parma	Verona-Mantova.	19
Calolzio	Parma	Bergamo-Brescia-Piadena	Usmate-Milano-Lodi	2
Calolzio	Rovato	Bergamo	Usmate-Milano	51
Caianello Vairano	Falconara Marittima	Isernia-Pescara	Roma-Foligno	58
Cancello	Torre Annunziata Centrale	San Giuseppe di Ottaiano	Napoli	13
Canicattì	Roccapalumba	Aragona Caldare	Vallelunga	7
Casale Monferrato	Milano Centrale	Mortara	Vercelli	14
Casale Monferrato	Piacenza	Mortara-Broni	Alessandria-Tortona	9
Casale Monferrato	Torino P. N.	Trino-Chivasso	Vercelli	24
Casarsa	Mestre	Portogruaro	Treviso	11
Caserta	Chieti	Caianello-Isernia	Foggia-Pescara	78
Caserta	Ferrara	Isernia-Ancona-Ravenna	Roma-Firenze-Bologna	59
Caserta	Francavilla Mare	Isernia-Sulmona-Pescara	Benevento-Foggia	35
Caserta	Pescara	Isernia	Foggia	52
Castelbolognese	Ferrara	Lugo-Lavezzola	Bologna	11
Castellammare Adriatico	Roma Termini	Sulmona-Avezzano	Sulmona-Terni	104
Catanzaro Marina	Messina Centrale	Sant'Eufemia (diramazione)	Roccella Jonica	12
Catanzaro Marina	Reggio Calabria Centrale	Roccella Jonica	Sant'Eufemia (diramazione)	12
Catanzaro Marina	Salerno	Sant'Eufemia-Battipaglia	Metaponto-Potenza	146
Catanzaro Sala	Reggio Calabria Centrale	Sant'Eufemia (diram.) - Villa San Giovanni	Catanzaro Mar. - Roccella Jonica	6

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività o la deviazione vale:
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa.

(2) Soltanto pei viaggi da Bergamo loco a Parma ed oltre o viceversa.

PERCORSI Da . . . . (1) o viceversa	a . . . . . (1)	Via più breve	Deviazione	Chilometri di maggior percorso
Ceva	Milano Centrale	San Giusepe di Cairo-Alessandria	Torino-Novara	46
Chivasso	Piacenza	Casale-Mortara-Broni	Novara-Milano-Lodi o Torino-Alessandria	20 47
Chivasso	Sampierdarena	Cocconato-Asti-Acqui	Torino P. N. -Alessandria	39
Codogno	Torino P. N.	Pavia-Mortara-Vercelli	Milano-Novara o Piacenza-Alessandria	13 7
Cuneo (2)	Firenze S. M. N.	Bastia M.- Savona	Torino-Genova	107
Cuneo	Livorno Centrale	Bastia M.-Savona	Torino-Genova	107
Domodossola	Genova P. P.	Borgomanero - Novara - Alessandria	Arona-Milano-Voghera	42
Domodossola	Novara	Borgomanero	Arona	4
Domodossola	Santhià	Borgomanero-Romagnano	Arona-Borgomanero	13
Faenza (3)	Orte	Dicomano-Chiusi	Firenze o Falconara Marittima	21 38
Faenza	Pontassieve	Dicomano	Firenze	22
Faenza	Spezia	Firenze-Empoli-Pisa-Viareggio *oppure* Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio	Bologna-Parma	4
Ferrara	Orte	Lugo-Dicomano	Bologna-Firenze o Ravenna-Falconara Marittima	14 14
Ferrara	Pontassieve	Lugo-Dicomano	Bologna-Firenze	15
Ferrara	Rimini	Ravenna	Bologna	34
Ferrara	Salerno	Ravenna-Termoli-Campobasso-Benevento	Bologna-Firenze-Roma	77
Ferrara	Verona	Cerea	Padova	27
Firenze S. M. N. (4)	Torino P. N.	Pisa-Genova	Bologna-Piacenza	64
Genova P. P.	Cairo Montenotte Dego Merana Piana Rocchetta Cairo-San Giuseppe di Cairo	Savona	Acqui	39 23 5 15 29 45
Genova P. P.	Santhià	Alessandria-Casale-Vercelli	Torino.	67
Laveno-Mombello	Roma Termini	Oleggio-Alessandria-Pisa	Milano-Bologna-Firenze.	40
Mantova (5)	Milano Centrale	Codogno	Verona.	37
Milano Centrale (6)	Napoli (6)	Parma-Pisa-Roma	Bologna-Foggia.	57
Milano Centrale	Novi Ligure	Voghera	Vigevano-Alessandria.	20
Milano Centrale (7)	Stazioni dei tronchi: Saline di Reggio-Sibari e Sibari-Cosenza (7)	Bologna-Foggia-Potenza-Metaponto	Parma-Sarzana-Roma-Napoli-S. Eufemia o Genova-Pisa-Roma-Napoli-S. Eufemia o Bologna-Firenze-Roma-Napoli-S. Eufemia.	(8)

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività o la deviazione vale:

a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa.

(2) Soltanto pei viaggi da Cuneo loco a Firenze ed oltre o viceversa.

(3) Soltanto pei viaggi da Faenza loco ad Orte ed oltre o viceversa.

(4) Soltanto pei viaggi da Firenze loco a Torino loco o viceversa.

(5) Soltanto pei viaggi da Mantova loco a Milano ed oltre o viceversa.

(6) Soltanto pei viaggi da Milano loco a Napoli loco o viceversa.

(7) Soltanto pei viaggi da Milano loco alle stazioni dei tronchi Saline di Reggio-Sibari e Sibari-Cosenza o viceversa.

(8) Da stabilirsi di volta in volta in base alla via effettiva da percorrere ed alla destinazione scelta.

PERCORSI Da . . . . . (1) o viceversa	a . . . . . (1)	Via più breve	Deviazione	Kilometri di maggior percorso
Milano Centrale	**Siena**.	Parma-Sarzana-Pisa	Bologna-Firenze.	32
Monselice	Parma	Legnago-Piadena	Bologna.	32
Monselice	Piacenza	Mantova-Codogno	Bologna.	60
Montebelluna	Vicenza	Castelfranco-Cittadella	Castelfranco-Padova	26
Napoli.	Sibari (2)	Metaponto	Battipaglia-Sant'Eufemia	198
Padova	Pavia.	Monselice-Mantova-Codogno	Milano.	20
Padova	Voghera	Monselice-Piacenza	Milano-Pavia.	20
Perugia (2)	Roma Termini	Foligno-Orte	Terontola.	31
Perugia (3)	Torino P. N. (3)	Firenze-Pisa-Genova	Firenze-Bologna-Piacenza.	64
Piacenza.	Vercelli	Mortara	Lodi-Milano.	19
Racconigi	Roma Termini	Bra-Acqui-Pisa	Torino-Alessandria.	49
Roma Termini	Alfedena Scontrone . . . . . Castel di Sangro . . . . . . Montenero Valcocchiara. . . Rivisondoli Pescocostanzo . Roccaraso . . . . Sant'Ilario Sangro. . . . . . San Pietro Avellana	Sulmona	Caianello-Isernia.	35 19 28 74 68 50 —
Roma Termini.	Sibari (4)	Metaponto	Battipaglia-Sant'Eufemia.	198
Rovato	Seregno	Bergamo-Usmate-Carnate	Milano.	16
San Vito al Tagliamento . .	Treviso.	Motta di Livenza	Casarsa-Conegliano	16
Sampierdarena	Torino P. N.	Acqui	Savona-Bra.	29
Id.	Verona P. N.	Piacenza-Mantova	Pavia-Milano.	9
Santhià	Savona	Vercelli-Alessandria	Torino-Bra.	24
Savona	Torino P. N.	Bra	Sampierdarena-Alessandria.	57
Treviso	Vicenza.	Cittadella	Mestre-Padova.	20

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la facoltatività o la deviazione vale:

a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre o viceversa.

(2) Soltanto pei viaggi da Perugia loco a Roma ed oltre o viceversa.
(3) Soltanto pei viaggi da Perugia loco in destinazione di Torino loco o viceversa.
(4) Soltanto pei viaggi da e per le stazioni della linea Pietrafitta-Sibari (questa compresa) o viceversa.

NORME.

pei viaggi degli elettori politici sulle *linee di navigazione sovvenzionate* esercitate dalle:

Società di navigazione « Sicilia »;
Società « Marittima Italiana »;
Società Italiana di Servizi Marittimi;
Società di navigazione « Puglia »;
Compagnia Napoletana di navigazione;
Società Siciliana di navigazione;
Società di navigazione « La Sicania »;
Ditta Orlando di Livorno.

Agli elettori politici che, avendo residenza abituale in un Comune del Regno diverso da quello in cui sono inscritti intendono recarsi nella località del proprio Collegio elettorale, è concessa la riduzione del 75 0[0 sui prezzi di passaggio comuni (vitto escluso), giusta le vigenti convenzioni marittime.

Gli elettori, indipendentemente dai termini più brevi stabiliti per i viaggi in ferrovia, possono viaggiare al prezzo ridotto come sopra sui piroscafi sovvenzionati nei *dieci giorni* che precedono la votazione per andare al Collegio e nei *dieci giorni* che la seguono per ritornare.

L'elettore non può godere della riduzione che per una sola corsa di andata ed una sola di ritorno per ogni votazione.

Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti per il viaggio di andata al Collegio elettorale, gli elettori sono tenuti a pagare, all'atto della partenza, il prezzo complessivo per entrambe le corse *(andata e ritorno)*, nonchè ad osservare le seguenti formalità:

1° nell'*andata*, comprovare la loro qualità di elettore, mediante la presentazione all'Agenzia del porto di partenza del certificato municipale d'inscrizione nelle liste elettorali politiche e di una *richiesta* conforme al modello stabilito per le ferrovie, staccata da

apposito registro a matrice che verrà ritirata dall'Agenzia del porto di partenza e scambiata col biglietto di andata e ritorno;

2° nel *ritorno*, comprovare come sopra la loro qualità e presentare all'Agenzia del porto di partenza il biglietto di ritorno colla voluta certificazione dell'intervento alla votazione che sarà fatta dal presidente della sezione elettorale cui appartiene l'elettore;

3° il biglietto non sarà valido pel ritorno se non vi sarà stato apposto dalla sezione elettorale il bollo del Comune in cui ha luogo l'elezione, come prova dell'avvenuto intervento alla votazione.

In tal caso il biglietto sarà ritirato, ed il viaggiatore dovrà pagare l'importo a tariffa intera delle due corse di andata e ritorno sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata;

4° tanto il viaggio di andata che quello di ritorno devono aver luogo fra gli stessi due scali, *per la stessa via*, e nella stessa classe, con facoltà però all'elettore di fare le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari;

5° la *richiesta* deve essere riempita per cura del sindaco del comune ove l'elettore ha la sua residenza abituale ed in guisa che risulti chiara l'inscrizione del titolare nelle liste elettorali e la causa del viaggio;

6° per i viaggi da effettuarsi, parte per la via di terra, parte per quella di mare, dovranno emettersi separate *richieste;*

7° è fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, cioè prima delle ore sedici (4 pomer.) del giorno della votazione;

8° qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio ed occorra la votazione di ballottaggio, gli elettori possono nel frattempo trattenersi nel collegio elettorale ed intraprendere poi il viaggio di ritorno *entro i dieci giorni successivi alla votazione di ballottaggio.*

In questo caso gli elettori devono produrre il certificato di inscrizione munito della seguente dichiarazione del presidente della sezione elettorale con data, firma e bollo: « *Il titolare ha preso parte alla votazione di ballottaggio il* . . . . »;

10° le *richieste* non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno, o presentate ad un'Agenzia di un porto diverso da quello in esse indicato, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al modello, sono ritenute nulle e di nessun valore;

11° gli elettori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare;

12° i certificati d'iscrizione e le *richieste* sono personali, e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dai regolamenti;

13° chi rilascia le *richieste* è responsabile della esattezza delle dichiarazioni ivi esposte e risponde delle differenze di prezzo di passaggio nel caso in cui si trattasse d'individui che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione;

14° la presente concessione speciale è applicabile, ogniqualvolta hanno luogo elezioni politiche generali o parziali e vengano dagli elettori presentati alle Agenzie dei porti di partenza, nei termini di tempo prescritti, tanto il certificato municipale d'iscrizione, quanto la *richiesta*;

15° essendo fatto obbligo agli elettori di regolare il viaggio di andata in modo da giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, le Agenzie, avanti di distribuire il biglietto a prezzo ridotto, devono assicurarsi se l'elettore possa arrivare al proprio collegio elettorale in tempo per prendere parte alla votazione, cioè prima delle ore sedici del giorno della votazione.

Chi non intraprende il viaggio di andata in tempo utile, perde ogni diritto a fruire della tariffa ridotta per il viaggio di ritorno, anche se quest'ultimo ha luogo nel termine prescritto. Parimente, chi non intraprende il viaggio di ritorno in tempo opportuno, deve provvedersi di biglietto a tariffa ordinaria, senza che gli sia tenuto conto dell'importo che pel viaggio stesso ha già pagato nell'andata;

16° tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese ai trasporti degli elettori politici, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Roma, 1° ottobre 1913.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Maserada, in provincia di Treviso, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 settembre 1913, in Bernareggio, provincia di Milano, ed in Molino del Piano e Santa Brigida, provincia di Firenze, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 29 settembre 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto dell'11 agosto 1913:

Gargano Giuseppe, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1913 e per la durata di quattro mesi.

Con R. decreto del 18 agosto 1913:

Rizzo Domenico, primo agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dall'8 luglio 1913 e per la durata di due mesi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° ottobre 1913, in L. 101,12.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio.

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

30 settembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.22 46	96.47 46	97 34 96
3.50 % *netto* (1902)	97.88 12	96.13 12	97 00 62
3 % *lordo*	65.50 —	64.30 —	64 30 —

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento per la carriera degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 29 agosto 1909, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso per merito distinto a quattro posti di primo ragioniere nelle amministrazioni centrale e provinciale dell'interno.

Sono ammessi al concorso i ragionieri delle dette amministrazioni, che, alla data del presente decreto, si trovano nelle condizioni richieste dall'art. 20 del citato regolamento, fermo il disposto del successivo art. 26.

Art. 2.

Le prove scritte ed orali verseranno sulle materie indicate nel programma per la seconda categoria, lettera *A*) annesso al sopra indicato regolamento di carriera.

Art. 3.

Le prove scritte si daranno nel mese di novembre prossimo venturo, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore capo della divisione prima è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 18 giugno 1913.

Il ministro
GIOLITTI.

SECONDA CATEGORIA

A) Programma di esame di concorso per merito distinto.

Prove scritte:

1° ragioneria teoretica ed applicata — Aritmetica finanziaria, commerciale e bancaria;

2° codice civile: dei beni e della proprietà (libro II, titoli I e II); delle obbligazioni e dei contratti in genere (libro III, titolo IV);

3° principî di economia politica, statistica e scienza delle finanze;

4° leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e sulla Corte dei conti;

5° leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei comuni; e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

(La prova pratica può vertere o sulle materie di cui al n. 1 o su quelle di cui al n. 5).

Prova orale:

1° le materie delle prove scritte;

2° Codice di commercio: libri I e III;

3° Codice penale: dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica (libro II, titoli III e IV);

4° principî di diritto costituzionale ed amministrativo; leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa;

5° disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e sulle casse di previdenza per gli impiegati degli enti pubblici locali;

6° disposizioni sui mutui e sui depositi alla Cassa depositi e prestiti e sulle contabilità speciali delle prefetture e sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Costantinopoli, in data 30 corr., dà nuovi particolari sulla firma del trattato di pace turco-bulgaro.

Esso dice:

La firma del trattato pone fine allo stato di guerra tra la Turchia e la Bulgaria durato per oltre un anno.

I negoziati hanno fatto notevoli progressi, soprattutto se si considerano le difficoltà incontrate in qualcuna delle questioni e specialmente in quelle delle frontiere, dei vakuf e dei mufsi.

I turchi hanno tutte le ragioni per esser molto lieti del risultato ottenuto.

Oltre il miglioramento delle frontiere essi hanno ottenuto concessioni liberalissime pei mussulmani della Vecchia Bulgaria e per quelli delle nuove provincie annesse al vicino regno.

I privilegi dei quali i mussulmani godranno in Bulgaria sono più estesi che in ogni altro paese e non possono essere paragonati a quelli accordati ai cristiani dai turchi.

Quantunque la Porta esiga che il trattato di Costantinopoli serva di base agli accordi con la Grecia, sembra probabile che il Governo greco non riterrà opportuno accordare condizioni così liberali ai mussulmani greci.

Nel protocollo segreto la Bulgaria s'impegna ad accordare un termine d'un anno agli abitanti dei territori ceduti, per profittare dell'amnistia.

***

Corrono tuttavia notizie contraddittorie circa i negoziati fra la Turchia e la Grecia.

La Porta ha diretto ieri agli ambasciatori, perchè la comunichino alle potenze, una circolare nella quale dichiara che le isole che si trovano presso la costa dell'Asia Minore essendo indispensabili alla protezione delle coste, le pretese della Grecia su di esse debbono essere respinte.

In merito a questi fermi propositi del Governo turco, abbiamo da Atene il seguente telegramma, in data 30 corrente:

La notizia che il plenipotenziario turco, Rechid bey, lascia domani Costantinopoli per continuare i negoziati ad Atene fa credere

che la Turchia desideri questa volta di sottoporre controproposte che, se sono ragionevoli, non troveranno il Governo sistematicamente intransigente, malgrado le notizie circa le sospette disposizioni della Turchia, come il concentramento di forze su vari punti delle coste dell'Asia Minore di fronte alle isole occupate dai greci e il nuovo funzionamento dei proiettori di notte all'entrata dei Dardanelli.

L'opinione pubblica è calma e fiduciosa nella vigilanza del Governo.

***

La Serbia continua i preparativi di mobilizzazione per respingere gli albanesi entro i confini dell'Albania stabiliti dalla conferenza di Londra.

Il presidente del Consiglio serbo, Pasic, intervistato dal *Temps*, ha dichiarato di non nutrire alcun timore riguardo agli avvenimenti dell'Albania. Ed ha soggiunto:

La Serbia non aveva preparato la sua difesa, essa aveva smobilitato completamente; ma forse prima di otto giorni la concentrazione sarà terminata e la Serbia porterà un colpo decisivo. Essa farà una guerra di preservazione, ma dovrà respingere dalla Serbia gli albanesi e occupare alcuni punti strategici della frontiera. Quindi addiverrà ad una rettifica di frontiera che potrà importare sacrifici per le due parti.

Per il *Temps*, Pasic non prevede obbiezioni nè da parte dell'Europa nè da parte della Turchia. In caso di complicazioni, la situazione diplomatica della Serbia non è cambiata.

Quanto all'Austria-Ungheria, la Serbia vuole mantenere con essa relazioni corrette e buone.

Analoghe dichiarazioni ha fatto Pasic al *Journal des Débats*.

***

La *Narodni Prava*, giornale di Radoslavoff, presidente del Consiglio bulgaro, così conclude uno studio della questione albanese:

Nel momento in cui la mobilitazione serba non permette neppure di mettere in linea la metà delle forze necessarie per respingere le bande albanesi, sarebbe buona l'occasione pei bulgari (e non mancherebbero gli esempi) di profittare dello imbarazzo del perfido alleato; sarebbe facile alle truppe bulgare di tendere la mano al disopra del lago di Ochrida ai loro fratelli nella sofferenza, di impadronirsi di ciò che è e dovrebbe restare bulgaro. Ci si domanda come il Governo possa riuscire a dominare l'ardore del pubblico. Noi rispondiamo che, ascoltando i consigli di prudenza delle grandi potenze, la Bulgaria otterrà il premio dei suoi immensi sacrifici.

***

Sebbene il Governo messicano credasi tanto forte da indire financo le elezioni presidenziali, pure la rivolta persiste ed i combattimenti fra insorti e federali non cessano e proseguono con esito incerto. In proposito si telegrafa da New York, 30:

Un dispaccio da Messico annuncia che un altro accanito combattimento è avvenuto ieri fra i federali e i ribelli presso Barreterran. Oltre 400 cadaveri sono rimasti sul campo di battaglia.

I costituzionali sono diretti a Subinas, ove essi hanno fatto saltare un ponte per impedire un altro attacco da parte dei federali.

Per le prossime elezioni

S. E. il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, on. Giolitti, ha diretto ai prefetti del Regno la seguente circolare:

La *Gazzetta ufficiale* di stasera pubblica il R. decreto di ieri che scioglie la Camera dei deputati e convoca i comizi elettorali per il 26 ottobre p. v. in prima votazione e, ove occorra, per il 2 novembre successivo in seconda votazione.

È assoluta volontà del Governo che l'azione dei pubblici poteri sia intesa ad assicurare al movimento elettorale le più ampie garanzie di libertà.

Invita a tal uopo le SS. LL. a provvedere perchè nel modo più efficace e con la più rigida osservanza della legge tutti i cittadini abbiano il libero esercizio del diritto elettorale, intervenendo energicamente ogni qualvolta si tratti di prevenire o reprimere atti di frode, di violenza o d'intimidazione.

Le SS. LL. dovranno con particolare attenzione vigilare sul modo con cui i Municipi compiono il servizio di consegna dei certificati elettorali e dei certificati richiesti per le tessere di riconoscimento e prendere in caso di reclamo i più severi provvedimenti.

Rammento alle SS. LL. che, giusta l'art. 1 della legge di P. S., non occorre preavviso per le pubbliche riunioni elettorali, rimanendo però ferma nelle autorità di P. S. la facoltà di vietare i cortei ai termini dall'art. 8 della legge stessa. Di questa facoltà esse potranno avvalersi specialmente quando tali cortei possano costituire mezzo per un partito di esercitare violenze o intimidazioni a danno di altro.

Il Governo confida che le SS. LL. saranno interpreti fedeli dei suoi intendimenti e sapranno così contribuire a rendere la prossima lotta elettorale degna di un popolo maturo all'esercizio delle pubbliche libertà.

Roma, 30 settembre 1913.

Il ministro
GIOLITTI.

CRONACA ITALIANA

Per gli studi universitari. — A cagione delle elezioni politiche, indette per i giorni 26 ottobre e 2 novembre, il Ministero dell'istruzione pubblica ha disposto che l'anno scolastico nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore cominci il 5 novembre, anzichè il 16 ottobre. Le lezioni dovranno cominciare non più tardi del 25 novembre.

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione sconsiglia nuovamente tutti coloro che non hanno un mestiere manuale, e che aspirano a trovare un impiego privato in qualità di commessi, scritturali, contabili, maestri e simili, dal recarsi nella Repubblica Argentina, perchè attualmente si trovano già colà moltissimi italiani aspiranti ad impieghi, che sono disoccupati, e quindi i nuovi venuti non avrebbero alcuna probabilità di trovare impiego e sarebbero esposti a dolorose delusioni, senza poter neppure sperare nel rimpatrio gratuito, che è riservato soltanto agli inabili al lavoro.

Esposizione di floricoltura e orticoltura. — Per iniziativa della sezione romana dell'Associazione per il Movimento dei forestieri avrà luogo in Roma, nel palazzo delle Belle arti in via Nazionale, dal 7 al 17 novembre prossimo, una esposizione nazionale di floricoltura e orticoltura, alla organizzazione della quale sta alacremente provvedendo un Comitato ordinatore del quale è presidente il principe don Alfonso Del Drago e vice presidente il marchese Giorgio Guglielmi.

Per schiarimenti, richieste di programmi e di moduli, gli inte-

ressati potranno indirizzarsi alla sezione romana dell'Associazione movimento forestieri, via Colonna, 52 p. p., Roma.

Marina militare. — La R. nave *Marco Polo*, è giunta a Shangai ieri 30 settembre. A bordo salute ottima.

⁂ La R. nave *Etna*, è partita ieri da Cagliari per Palermo con a bordo gli allievi dell'Accademia navale del vecchio ordinamento. A bordo salute ottima.

Marina mercantile. — Il *Taormina*, del Lloyd Italiano, è partito da New-York per Napoli e Genova — Il *Duca d'Aosta* della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Genova — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, ha transitato da Capo Spartel per Buenos Aires — Il *Principe di Piemonte*, della Società marittima italiana, è partito da Porto Said per l'Italia — L'*Indiana* del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Rio de Janeiro e Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VALONA, 30. — È stato inviato al ministro degli esteri italiano, on. marchese Di San Giuliano, il seguente dispaccio:

« Il popolo albanese, che da secoli ha versato il proprio sangue per la sua libertà ed ha aperto la via ai successi degli Stati balcanici, non ha ancora potuto trovare giustizia.

Nell'Albania del sud, centinaia di nostri fratelli languono nelle prigioni greche e gli stessi costumi nazionali sono oggetto della persecuzione delle autorità locali.

I dervisci sono torturati ed uccisi. Un'anarchia completa regna a Coritza e Delvino, che sono già state assegnate all'Albania.

Nell'Albania del nord i serbi continuano la loro opera di devastazione.

I massacri di intere famiglie sono all'ordine del giorno.

Ultimamente, dopo avere impiccato alcuni pastori albanesi, i serbi ne trapassarono i cadaveri a colpi di bajonetta. Neppure l'innocenza è rispettata.

I serbi bruciano vivi tutti i fanciulli di cui si impadroniscono. Gli atti inumani commessi da coloro che vogliono sterminare il nostro popolo hanno gettato nella disperazione gli albanesi.

Non avendo altro da perdere ed esaurita ormai la pazienza, i nostri sfortunati fratelli sono ricorsi all'unico mezzo che rimaneva loro: Per vendere a caro prezzo la loro vita, vendicare l'onore della propria famiglia e le sofferenze sopportate, sono stati costretti ad andare a cercare la morte liberatrice sui campi di battaglia.

In nome dell'umanità facciamo appello alle nazioni civili di volere intervenire presso le grandi potenze affinchè non permettano che queste popolazioni le quali dopo tanti secoli di persecuzioni hanno potuto conservare la loro esistenza nazionale, siano così annientate dai serbi e dai greci ».

« G. Tchaco — Ekrem Vlora — Haireddin Dibra — Ahmet Dakli — Ajdin Deag — Idomene Kosturi — Stavri Karoli — Raoul Fitso »

BELGRADO, 30. — Un comunicato ufficioso reca: Secondo notizie del prefetto di Prizrend un piccolissimo numero di albanesi di Liuma si è unito agli albanesi che per Vranichta avanzano verso Prizrend. La maggioranza degli albanesi è di Matchia (Albania). Ogni pericolo per Prizrend è scongiurato.

In tutto il dipartimento di Prizrend e sulla linea di frontiera verso Giacovitza, come pure nel dipartimento di Bitoly (Monastir) regnano calma ed ordine.

Le truppe serbe si sono recate ad Ochrida per impadronirsi del capo banda bulgaro Tchauljeff.

Le truppe sono entrate a Galitchnik e Girovnitza, ove hanno ristabilito le autorità serbe.

Il *Giornale ufficiale* pubblica l'ordine di mobilitazione dei riservisti del primo appello delle divisioni della Drina.

L'invio di materiale da guerra destinato alla Bulgaria continua. Anche ieri passarono ad Orchova due chiatte cariche di munizioni.

Il principe ereditario è qui giunto.

COSTANTINOPOLI, 30. — Pioggie torrenziali hanno cagionato stanotte inondazioni nei sobborghi situati al Bosforo e precisamente a Terapia, Bjukdere e Sarijard. Masse di acqua sono penetrate nelle case costruite interamente di legno. Sul Bosforo galleggiano travi rottami e masserizie.

Sono anche da deplorarsi vittime umane.

WASHINGTON, 30. — La Camera ha ratificato il rapporto del Comitato della conferenza delle due Camere sul progetto delle tariffe doganali. 254 membri hanno votato in favore.

MADRID, 30. — Pioggie torrenziali hanno imperversato in tutta la Spagna.

Parecchie case ad Almeria sono inondate.

La ferrovia della Spagna meridionale è interrotta in parecchi punti.

Un treno ha deviato la notte scorsa a Sarragozza.

Parecchi villaggi chiedono soccorsi colla massima sollecitudine.

A Barcellona la corrente ha portato via una vettura e 2 fanciulli sono annegati.

Viaggiatori giunti a Barcellona da Valencia riferiscono che il raccolto, è, in massima parte perduto su tutto il percorso fino a Barcellona.

Le linee nello interno della Catalogna sono interrotte.

Il telegrafo è rotto. I viaggiatori narrano di avere udito nei pressi della stazione di San Salvador numerosi colpi d'arma da fuoco accompagnati da grida di persone che imploravano soccorso.

Il villaggio di Chordell è inondato. Le acque hanno raggiunto 3 metri di altezza. La caserma della gendarmeria di Martorell è inondata. La popolazione ha dovuto rifugiarsi su imbarcazioni.

VIENNA, 30. — La *Neue Freie Presse* ha da Vallona:

Trecento soldati serbi, prigionieri di guerra, sono stati trasportati da Dibra a Tirana.

I combattimenti nei dintorni di Dibra furono singolarmente aspri. Vi parteciparono anche donne albanesi.

Negli scontri per le strade si combatteva perfino con le scuri. Le perdite serbe presso Dibra sarebbero di 1200 morti.

Lo stesso giornale ha da Vallona: Al comandante delle operazioni, Seifed Postina, venne aggiunta una Commissione di 12 membri composta di 6 albanesi e 6 bulgari.

SCUTARI, 30. — Sono giunti i distaccamenti delle truppe italiane e austro-ungariche destinati ad accompagnare la Commissione per la delimitazione della frontiera settentrionale dell'Albania.

LONDRA, 30. — Il Re di Grecia è partito stamane alle 11 per Trieste diretto ad Atene.

Il Re ha espresso a chi lo ha avvicinato la sua soddisfazione per la conferenza con sir E. Grey.

BELGRADO, 30. — Sono le posizioni di Girovnitza e di Galitschnik, e non quelle di Pichkopova, che sono state riprese dai serbi.

Due distaccamenti riuniti avanzano su Dibra, che dista una giornata di marcia.

Ieri è avvenuto un combattimento presso Dorida, contro *comitadjis* bulgari ed arnauti. I serbi sono stati vittoriosi e inseguono il nemico.

Ieri nessun nuovo combattimento è stato impegnato a Ljouma-Kula.

BELGRADO, 1. — I serbi sono entrati a Dibra e ad Okrida alle 11 antimeridiane.

Gli albanesi, disfatti, si sono dati alla fuga. La capitolazione di Pichikopeja, loro ultima posizione strategica, è imminente.

VALONA, 1. — Sono stati finora nominati membri della Commissione di controllo per l'Albania i seguenti consoli generali:

Leoni per l'Italia;

Lamb per l'Inghilterra;
Petrovich per l'Austria-Ungheria;
Petrajeff per la Russia;
Winckeel per la Germania.

BARCELLONA, 1. — Notizie provenienti dai Comuni inondati recano che le acque cominciano ad abbassarsi. Alla stazione di Forbu, le acque hanno asportato un binario morto e parecchi vagoni sono stati travolti in mare.

I raccolti sono considerati perduti.

CETTIGNE, 1. — Un comunicato ufficioso dichiara inventate le notizie circa la pretesa presa di Touzy da parte dei malissori e circa il combattimento fra truppe montenegrine ed insorti albanesi a Plava ed a Gousinie.

Si smentisce pure categoricamente la notizia secondo la quale un notabile albanese sarebbe stato fucilato a Gousinie.

Sulla frontiera albanese-montenegrina la tranquillità non è stata affatto turbata.

BELGRADO, 1. — Secondo i rapporti del prefetto di Prizrend un piccolo numero di albanesi di Liuma hanno abbandonato Vranica per dirigersi su Prizrend. Per Prizrend tuttavia non vi è alcun pericolo; la calma e l'ordine regnano in tutto il dipartimento e sulla frontiera verso Giaconitza, nonchè a Monastir.

Le truppe serbe si sono recate ad Okrida e si sono impadronite del capo delle bande bulgare, Tchauljeff. Le truppe sono entrate anche a Galitchnik ed a Giroinitza, ove esse hanno installato di nuovo le autorità.

Il Principe ereditario è ritornato a Belgrado.

VIENNA, 1. — Secondo un'informazione da Vallona, il Governo albanese ha diretto alle sei grandi potenze un appello, invitandole, per evitare un nuovo spargimento di sangue, a contribuire a pacificare il conflitto attuale ed a procedere il più rapidamente possibile alla delimitazione delle frontiere dell'Albania, tenendo conto, nella maggior parte delle decisioni che prenderanno, dei voti della popolazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

30 settembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	760.8
Termometro centigrado al nord	20.2
Tensione del vapore, in mm.	10.97
Umidità relativa, in centesimi	62
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	5
Stato del cielo.	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	22.2
Temperatura minima, id.	14.8
Pioggia in mm.	11.5

30 settembre 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Scandinavia e Islanda; minima di 755 sul golfo di Guascogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato fino a 5 mm. sulla Sardegna, temperatura per lo più in aumento; pioggie con qualche temporale sul medio ed alto versante Tirrenico, Lombardia e Piemonte; sparse altrove.

Barometro: massimo di 765 sul Veneto e versante Jonico, minimo di 757 in Sardegna.

Probabilità: venti del 1° quadrante sulle regioni settentrionali, del 2° altrove, forti specie sulle coste tirreniche; cielo ovunque nuvoloso con pioggie temporalesche. Mar Tirreno molto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 settembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	20 0	18 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	legg. mosso	21 1	15 4
Spezia	coperto	legg. mosso	21 0	13 8
Cuneo	piovoso	—	13 7	9 3
Torino	piovoso	—	16 0	10 9
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	19 1	14 0
Domodossola	piovoso	—	15 8	10 5
Pavia	coperto	—	19 9	12 8
Milano	coperto	—	19 7	13 0
Como	coperto	—	19 4	14 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	17 0	12 0
Brescia	coperto	—	19 7	13 5
Cremona	coperto	—	20 3	14 0
Mantova	coperto	—	19 8	12 0
Verona	coperto	—	17 0	12 5
Belluno	3/4 coperto	—	16 9	7 1
Udine	sereno	—	17 8	10 2
Treviso	3/4 coperto	—	19 8	10 0
Vicenza	coperto	—	19 8	11 4
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	19 5	11 3
Padova	3/4 coperto	—	19 3	9 4
Rovigo	3/4 coperto	—	19 4	10 5
Piacenza	coperto	—	19 9	13 0
Parma	coperto	—	19 1	11 2
Reggio Emilia	coperto	—	19 4	13 0
Modena	coperto	—	19 7	13 0
Ferrara	coperto	—	19 4	11 8
Bologna	coperto	—	18 6	14 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	19 2	11 6
Pesaro	coperto	calmo	20 0	14 0
Ancona	coperto	calmo	19 5	10 9
Urbino	coperto	—	15 2	11 3
Macerata	coperto	—	18 5	13 6
Ascoli Piceno	piovoso	—	20 0	11 5
Perugia	piovoso	—	18 0	9 4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	21 5	10 9
Pisa	3/4 coperto	—	23 0	15 0
Livorno	coperto	agitato	22 6	15 5
Firenze	coperto	—	22 0	15 3
Arezzo	3/4 coperto	—	21 8	14 0
Siena	coperto	—	19 0	13 1
Grosseto	piovoso	—	23 0	13 8
Roma	piovoso	—	23 2	14 8
Teramo	piovoso	—	20 6	12 3
Chieti	piovoso	—	18 7	10 0
Aquila	coperto	—	18 2	10 3
Agnone	piovoso	—	18 0	9 9
Foggia	coperto	—	24 0	11 6
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	20 8	14 0
Lecce	sereno	—	22 8	13 0
Caserta	coperto	—	23 6	15 4
Napoli	coperto	legg. mosso	22 1	11 4
Benevento	piovoso	—	22 3	11 9
Avellino	—	—	—	—
Mileto	1/2 coperto	—	25 0	12 8
Potenza	coperto	—	18 4	9 9
Cosenza	1/2 coperto	—	23 0	10 5
Tiriolo	nebbioso	—	29 2	8 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	mosso	26 5	17 2
Palermo	coperto	calmo	25 2	15 7
Porto Empedocle	coperto	mosso	23 2	17 8
Caltanissetta	coperto	—	22 0	12 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	23 8	17 2
Catania	3/4 coperto	calmo	23 9	18 0
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	3/4 coperto	mosso	25 0	12 0
Sassari	sereno	—	20 7	16 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.